



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BUCCARELLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2015

Disposizioni a favore delle vittime dell'usura

ONOREVOLI SENATORI. – In un contesto socio-economico che continua a risentire pesantemente degli effetti negativi della crisi, i fenomeni dell'usura e dell'estorsione mantengono, ed anzi incrementano, una dimensione preoccupante. In presenza di un fenomeno che cresce adattandosi ad esigenze dettate dalle nuove povertà, le strategie di contrasto devono necessariamente incrementare la propria efficacia. Contrastare l'usura non significa soltanto tamponare l'urgenza ma anche prevenirne le cause e, in ogni caso, offrire alle vittime strumenti che possano affinare e migliorare, laddove la concreta esperienza lo suggerisce, la legislazione vigente che pure ha conosciuto una significativa evoluzione negli ultimi anni, contribuendo a far uscire dalla clandestinità la drammatica situazione di molte vittime.

Il presente disegno di legge, al fine di tutelare più efficacemente le persone offese dal reato, apporta alla normativa vigente alcune modifiche mirate ma indispensabili a colmare alcune lacune rilevate in sede applicativa della legge 23 febbraio 1999, n. 44. In primo luogo, si è registrata la difficoltà, da parte della vittima, di poter avere piena conoscenza degli atti e, conseguentemente, opporsi alla eventuale richiesta di archiviazione. Ciò in quanto non è espressamente prevista, dal codice di procedura penale, la possibilità di estrarre copia degli atti di indagine espletati – e, in particolare, della consulenza tecnica contabile del consulente del pubblico ministero – da parte delle persone offese che abbiano ricevuto l'avviso

contenente la richiesta di archiviazione. Difficoltà che si somma al termine brevissimo (dieci giorni appena) concesso per presentare opposizione. In tal senso appare opportuna una novella dell'articolo 408 del codice di procedura penale.

Va posto rimedio, inoltre, ad una lacuna registrata nella legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di usura e di estorsione, laddove non si è previsto alcuno strumento di impugnazione contro il diniego, da parte del procuratore della Repubblica, ad emettere il provvedimento di sospensione di ogni atto avente efficacia esecutiva nonchè dei termini di scadenza degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari, lacuna che può irragionevolmente – ed irrimediabilmente – compromettere la situazione della persona offesa. Si provvede, conseguentemente, ad inserire un articolo 20-*bis* nella citata legge e ad adeguare, coordinandolo, l'articolo 20 già esistente. Nell'ambito di quest'ultimo viene introdotta un'espressa previsione ai sensi della quale, a seguito del provvedimento favorevole comunicato dal pubblico ministero, scatta la sospensione dei termini della procedura esecutiva.

In ragione del fatto che l'articolo unico del presente disegno di legge apporta al codice processuale e alla legge n. 44 del 1999 le modifiche strettamente necessarie a porre rimedio alle criticità sopra esposte, emerse in fase applicativa, se ne auspica un celere e positivo esame.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dell'ordinanza di cui all'articolo 20-*bis*.»;

b) al comma 7-*bis* sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dalla comunicazione dell'ordinanza di cui all'articolo 20-*bis*. La sospensione dei termini della procedura esecutiva ha effetto a seguito del provvedimento favorevole comunicato dal pubblico ministero».

2. Alla legge 23 febbraio 1999, n. 44, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

«Art. 20-*bis*. - (*Modalità e termini di opposizione al diniego di sospensione e alla richiesta di archiviazione*) - 1. Il procuratore della Repubblica, qualora ritenga che non si debba disporre la sospensione di cui all'articolo 20, trasmette, con ordinanza, la comunicazione del prefetto o l'istanza della persona offesa o del soggetto richiedente, nonché il provvedimento e i documenti sui quali si fonda, al giudice per le indagini preliminari durante le indagini o, successivamente, al giudice che procede, dando avviso al soggetto istante che nel termine di trenta giorni dalla notifica può prendere visione ed estrarre copia dei suddetti documenti, nonché presentare opposizione al giudice delle indagini preliminari o al giudice che procede.

2. Il giudice delle indagini preliminari o, durante il processo, il giudice, laddove non disponga la sospensione sulla base degli atti o dell'opposizione proposta, fissa, nei

quindici giorni successivi al deposito dell'opposizione, udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso al procuratore della repubblica e al soggetto istante.

3. Fino al giorno dell'udienza, gli atti restano depositati in cancelleria, con facoltà per il soggetto istante o per il suo difensore di prenderne visione o estrarne copia.

4. Il giudice decide con ordinanza impugnabile con ricorso per cassazione.

5. Nel caso in cui sia stato dato avviso della richiesta di archiviazione, l'opposizione di cui al comma 1 può essere proposta unitamente all'opposizione di cui all'articolo 410 del codice di procedura penale».

3. Al comma 3 dell'articolo 408 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;

b) dopo le parole: «prendere visione e» sono inserite le seguenti: «ed estrarne copia, nonché».